

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 418-A}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUPI, ALESSANDRO COLUCCI

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico

Presentata il 20 ottobre 2022

(Relatrice: **LATINI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo la proposta di legge C. 418, recante « Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale »;

rilevato che:

la proposta di legge prevede che, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, sia introdotto, in via sperimentale e su base volontaria, un nuovo metodo didattico in grado di sviluppare negli studenti competenze non cognitive e trasversali, al fine di prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica;

l'articolo 1 regola il sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici;

l'articolo 1-*bis* prevede la mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, concernenti la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa;

l'articolo 2 concerne la formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici;

l'articolo 3 disciplina la sperimentazione per lo sviluppo delle già citate competenze;

l'articolo 4 stabilisce che tale sperimentazione sia estesa anche ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale;

in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui sopra, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni della proposta di legge sono prevalentemente riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di « norme generali dell'istruzione » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

con riferimento specifico all'articolo 4, comma 2, che rimette a un decreto del Ministro dell'istruzione l'adozione di criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, assume rilievo anche la competenza residuale regionale in materia di formazione professionale, riconducibile all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tali disposizioni prevedono, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 418 Lupi – in materia di introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale – come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

osservato che il provvedimento, favorendo lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali, si propone di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, la cultura della competenza, nonché di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica;

preso atto delle disposizioni dell'articolo 1, recanti interventi di sostegno per lo sviluppo di tali competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, promossi dal Ministro dell'istruzione e del merito, anche attraverso la definizione di specifiche linee guida;

considerato che l'articolo 1-bis prevede l'attivazione di una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti la lotta alla dispersione scolastica e la povertà educativa;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, al fine di favorire lo sviluppo di tali competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche, prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

predisponga un Piano straordinario di azioni formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2024/2025, prevedendo, al comma 2, che la formazione dei docenti sia organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'INDIRE, delle istituzioni scolastiche, nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione;

preso atto delle norme recate all'articolo 3 che prevedono lo svolgimento di una sperimentazione nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, per la cui attuazione si prevede che le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti;

osservato che l'articolo 4 prevede lo svolgimento di tale sperimentazione anche nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e dei percorsi di istruzione e formazione professionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 418 Lupi recante « Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale », quale risultante dalle proposte emendative approvate;

apprezzate le finalità del provvedimento, in particolare nella parte in cui è volto a perseguire il contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica, attraverso lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

—

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica, la presente legge prevede l'introduzione sperimentale e volontaria, nell'ambito di uno o più insegnamenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, delle competenze non cognitive, quali l'amicalità, la coscienziosità, la stabilità emotiva e l'apertura mentale, nel metodo didattico.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

—

Art. 1.

(Sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici)

1. Al fine di **promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, favorisce iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.**

2. All'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, comma 5, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali di cui al comma 1, che definiscono indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

Art. 2.
(Soggetti)

1. Le scuole secondarie di primo e di secondo grado possono partecipare alla sperimentazione di cui all'articolo 1 attraverso:

a) gli ambiti già costituiti dagli uffici scolastici regionali;

b) reti di scuole già costituite o da costituire.

2. Il progetto per la partecipazione alla sperimentazione triennale è presentato dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo al Ministero dell'istruzione ed è valutato e approvato dalla commissione di cui all'articolo 7.

Art. 2.

(Mappatura dei progetti e delle esperienze già esistenti)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti alla lotta contro la dispersione scolastica e la povertà educativa. La mappatura è corredata di un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti.

Art. 3.

(Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici)

1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), delle istituzioni scolastiche nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione.

Art. 3.

(Oggetto)

1. L'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 nel metodo didattico avviene in maniera interdisciplinare, nel rispetto dell'autonomia di ogni istituzione scolastica e in relazione ai docenti coinvolti nella sperimentazione.

2. L'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 è effettuata nell'ambito degli ordinamenti e dei programmi vigenti ed è finalizzata a sviluppare negli studenti, tramite un'innovativa pratica didattica, abilità e competenze quali la flessibilità, la creatività, l'attitudine alla risoluzione dei problemi, la capacità di giudizio, la capacità di argomentazione e la capacità di interazione.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico e senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Art. 4.

(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, per un triennio decorrente dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata:

a) all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti;

b) all'individuazione di buone pratiche relative a metodologie e a processi di insegnamento che favoriscano lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente;

c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e partenariati con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato;

d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

4. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è costituito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il medesimo Comitato svolge le sue funzioni.

6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate.

7. Al termine dei tre anni di sperimentazione di cui al comma 1 il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa.

8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Art. 4.

(Sperimentazione)

1. La sperimentazione di cui all'articolo 1 ha inizio nell'anno scolastico 2023/2024 e ha una durata di tre anni. Il primo anno di sperimentazione è dedicato alla formazione dei docenti, ai sensi dell'articolo 5, e gli anni successivi sono dedicati all'introduzione delle competenze non cognitive nel metodo didattico.

Art. 5.

(Formazione dei docenti)

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 è destinata alla formazione dei docenti sulle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. La formazione dei docenti di cui al comma 1 è svolta da enti accreditati per la formazione scelti dalle istituzioni scolastiche interessate.

Art. 5.

(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di istruzione e formazione professionale)

1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti e le procedure di valutazione dei progetti medesimi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Art. 6.

(Valutazione e monitoraggio)

1. La valutazione della sperimentazione di cui all'articolo 1 è effettuata dalla commissione di cui all'articolo 7 al termine del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado e al termine del quinto anno della stessa scuola secondaria di secondo grado nonché al termine del primo anno di un eventuale corso di istruzione terziaria. Ai fini di cui al presente comma, la commissione provvede al monitoraggio costante della sperimentazione.

Art. 7.

(Commissione)

1. La valutazione e l'approvazione del progetto di sperimentazione di cui all'articolo 1, nonché le attività di valutazione e monitoraggio di cui all'articolo 6, sono effettuate da una commissione composta da otto componenti, di cui quattro docenti universitari e quattro dirigenti scolastici in quiescenza, nominati dal Ministro dell'istruzione.

Art. 8.

(Unità di supporto)

1. Il Ministro dell'istruzione può istituire un'unità amministrativa interna al Ministero dell'istruzione con compiti di approfondimento tecnico e di supporto operativo della sperimentazione di cui all'articolo 1.

Art. 9.

(Scuola e famiglia)

1. Al fine di incentivare l'introduzione delle capacità non cognitive nel metodo didattico, le istituzioni scolastiche promuovono la collaborazione con le famiglie degli studenti.

Art. 10.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge che prevede, in particolare, i criteri per la partecipazione alla sperimentazione dei soggetti di cui all'articolo 2.



19PDL0041730